

**Annullamento in sede di autotutela del bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo di Tecnologo, III livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991 – Uffici di supporto del Presidente e del Direttore generale, Responsabile della comunicazione.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

**VISTO** l'art.17 del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n.176;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);

**VISTO** il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

**VISTO** il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107";

**VISTO** lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

**CONSIDERATO** che il D.P.R. 171 del 12 febbraio 1991 recanti le disposizioni inerenti il *"Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168"* prevede quali modalità di accesso nella posizione messa a bando il concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

**CONSIDERATO** che sulla base della determinazione n. 41/2020, in data 16.03.2020, è stato emanato il bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo di Tecnologo, III livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991 – Uffici di supporto del Presidente e del Direttore generale, Responsabile della comunicazione, autorizzato con decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – Concorsi n. 22 del 17/03/2020;

**CONSIDERATO** che il tecnologo è il livello base, III livello professionale, della categoria dei tecnologi, la quale comprende, altresì, il primo tecnologo e il dirigente tecnologo;

**CONSIDERATO** che l'INVALSI non ha, ad oggi, approvato un proprio regolamento volto a disciplinare le modalità di accesso dall'esterno del personale dipendente e, dunque, lo svolgimento dei concorsi per il livello base delle singole aree;

**VISTO** l'art. 7 del bando di concorso che limitava al solo colloquio l'accertamento dell'idoneità della figura professionale messa a bando;

**CONSIDERATO** che, tuttavia, dalla normativa richiamata emerge la necessità di svolgere la prova scritta per l'ingresso nel profilo di tecnologo, III livello professionale;

**PRESO ATTO** del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato comunicato all'amministrazione in data 24.08.2020 ed acquisito al Prot. INVALSI n. 0004332, il quale, su specifica richiesta dell'Ente, ha confermato che: *"...il bando all'esame, indetto per il reclutamento del personale Tecnologo, III livello professionale, stabilendo, per il livello base, la valutazione sia dei titoli posseduti dai candidati che dell'esito di un "colloquio" - quest'ultimo in sostituzione, quindi, della prevista duplicità delle prove concorsuali da affrontare, scritta ed orale - oltre a porsi in contrasto con il DPR 171 del 1991 (ancora vigente in assenza di una specifica disciplina regolamentare) non può ritenersi canale di accesso idoneo a garantire la migliore selezione dei candidati, secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nei sopra citati arresti."*;

**CONSIDERATO** che non si è ancora svolto il colloquio e, pertanto, non si è consolidato alcun diritto in capo ai partecipanti alla procedura selettiva;

**CONSIDERATO** che vi sono tutti i presupposti previsti dall'art. 21 *nonies*, comma 1, della L. n. 241/90, affinché l'amministrazione proceda all'annullamento in autotutela, essendo presenti nel caso concreto: l'illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela; la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo poiché prevalente rispetto al mantenimento dell'atto e l'esercizio del potere di autotutela entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

- di procedere, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., all'annullamento in sede di autotutela del bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo di Tecnologo, III livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991 – Uffici di supporto del Presidente e del Direttore generale, Responsabile della comunicazione, nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e successivi;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'INVALSI, [www.invalsi.it](http://www.invalsi.it), con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

Il Direttore generale  
Anna Sirica